


La pena di morte

La pena di morte nel mondo

Dal 1990 sono più di 40 i Paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i crimini. In Africa, la Costa d'Avorio e la Liberia, nel continente americano, il Canada, il Messico e il Paraguay. In Asia e nel Pacifico, il Bhutan, Samoa, Turkmenistan e Filippine. In Europa e nel Caucaso del Sud, l'Armenia, la Bosnia-Herzegovina, Cipro, Serbia e Montenegro e Turchia.

I Paesi che mantengono l'uso della pena di morte nel mondo (al 2005) sono 74, quelli che non applicano condanne a morte da più di 10 anni sono 28, quelli che mantengono la pena di morte per circostanze eccezionali sono 9 e quelli che l'hanno abolita per tutti i crimini sono 89. Si ha così un totale di 83 stati che usano la pena di morte e 117 che non la applicano.



- **Azzurro:** Abolita per tutti i crimini
- **Verde:** Riservata a circostanze eccezionali (come crimini commessi in tempo di guerra)
- **Arancione:** Non utilizzata
- **Rosso:** Utilizzata come forma di punizione legale

La pena di morte in Italia

In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Si trattò del primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale.

In seguito, la pena di morte venne abolita nel 1889 anche nel Regno d'Italia, con l'approvazione quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, del nuovo codice penale, durante il ministero di Zanardelli. Tuttavia, la pena di morte era stata *de facto* abolita fin dal 1877, anno dell'amnistia generale di Umberto I di Savoia (Decreto di amnistia del 18 gennaio 1878). La pena di morte restava però in vigore soltanto nel codice penale militare e in quelli coloniali.

Nel 1926 venne reintrodotta da Mussolini per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo stato. Il codice Rocco (1930, entrato in vigore il 1 luglio 1931), aumentò il numero dei reati contro lo stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni gravi reati comuni.

L'ultima condanna a morte venne comminata ai tre autori di una strage a scopo di rapina avvenuta nel 1945 in una cascina di Villarbasse (TO), dieci persone massacrato a bastonate e gettate ancora vive in una cisterna. L'allora capo dello stato Enrico De Nicola respinse la grazia e il 4 marzo 1947 venne eseguita l'ultima fucilazione in Italia alle Basse di Stura vicino a Torino.

La Costituzione italiana, approvata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. La misura venne attuata con il decreto legislativo 22/48 del 22 gennaio 1948 (*Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte*). La pena di morte rimase nel codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 589/94 del 13 ottobre 1994 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1994 n. 250), che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale.

La pena di morte era contemplata nell'art. 21 del Codice penale^[1], poi abrogato.

Nella bibbia

Nella Bibbia sono elencate situazioni in cui Dio stesso stabilisce la pena capitale come punizione per alcune colpe: ad esempio, nell'Antico Testamento è scritto che doveva essere lapidato colui che infrangeva il comandamento di riposarsi il sabato.

Nell'Antico Testamento (Genesi, cap.2, 12-15), esistono alcuni passi in cui la divinità condanna la vendetta umana, minacciando punizioni peggiori ("sette volte" e "settanta volte sette") per chi avesse ucciso Caino e Lamek.

Nel Nuovo Testamento Gesù richiama più volte al perdono e condanna l'episodio della lapidazione della donna adultera: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei" (Vangelo secondo Giovanni, cap. 8, 7).



Opinione pubblica

L'opinione pubblica di molti paesi è divisa. In molti paesi in cui vige la pena di morte, primo fra tutti gli Stati Uniti, esiste un forte movimento che ne chiede l'abolizione. Viceversa, in molti paesi in cui non c'è pena di morte, tra cui l'Italia, riaffiorano periodicamente richieste di riammissione di questa pratica nel Diritto penale.



Motivazioni favorevoli

Chi sostiene la pena di morte indica i seguenti elementi:



- La pena di morte sarebbe un efficace deterrente.
- La necessità di punizioni esemplari per i delitti più efferati
- Il non funzionamento del sistema carcerario
- Le spese eccessive per il mantenimento dei detenuti

Motivazioni contrarie

Si fanno sempre più vivi nel mondo i movimenti che chiedono l'abolizione della pena di morte in nome dei diritti umani.

La riflessione che viene portata avanti si basa su elementi comuni:



- L'inumanità della procedura
- La possibilità dell'errore
- Il non funzionamento della pena di morte come deterrente per i delitti più efferati. Piuttosto, si pensa che la sua introduzione potrebbe avere un effetto contrario.
- La possibilità che bisogna dare al reo di redimersi e di rendersi in qualche modo utile alla comunità a cui ha arrecato danno.
- La mancanza di diritto da parte dello stato di decidere per la vita umana, che (secondo gli abolizionisti) non gli appartiene.
- L'impossibilità di ridare la vita nel caso in cui un uomo, condannato alla morte, fosse ritenuto innocente in seguito ad un successivo processo.

Sedia elettrica

La sedia elettrica è uno strumento utilizzato per l'esecuzione delle condanne a morte usato in vari stati moderni (tra cui gli Stati Uniti d'America, in cui fu introdotta per la prima volta nel 1888) per eseguire la condanna capitale inflitta dal giudice al condannato.

Metodo di esecuzione

Il condannato viene fatto sedere su una particolare sedia ed in questa posizione gli vengono trasmesse forti scariche di corrente elettrica (da 500 a 2.000 volt): in questo modo il decesso viene causato dall'arresto cardiaco e dalla paralisi respiratoria.

La sedia elettrica è stata spesso criticata per il suo funzionamento macabro: essa infatti procura effetti visibilmente devastanti in quanto gli organi del corpo umano si bruciano, lasciando al condannato un tempo di sopravvivenza di 10-15 minuti (la ghigliottina, ad esempio, dà un tempo di sopravvivenza di 1-2 minuti circa).

Raramente capita anche che la prima scossa non basti in quanto il condannato diventa incosciente, ma i suoi organi interni continuano a funzionare: in questi casi si ricorre ad una seconda scossa, ed eventualmente altre, finché la morte non sopraggiunga.



Camere a gas negli Stati Uniti


La camera a gas è un metodo di esecuzione della pena di morte introdotto negli Stati Uniti negli anni '20, ispirato all'introduzione dei gas velenosi durante la prima guerra mondiale. Una metodologia simile fu sfruttata poi dai nazisti per lo sterminio di massa degli ebrei.

Metodo di esecuzione

Il condannato viene legato a una sedia in una camera stagna. Uno stetoscopio fissato al torace viene collegato a delle cuffie che si trovano nella stanza adiacente, nella quale i testimoni possono seguire in compagnia del medico l'agonia del paziente. L'esecuzione avviene attraverso la liberazione nell'aria di cianuro in forma gassosa. La morte sopraggiunge per asfissia, perché il cianuro inibisce l'azione degli enzimi respiratori che trasferiscono l'ossigeno dal sangue alle cellule del corpo. In genere lo stato di incoscienza subentra rapidamente, ma può ritardare se il prigioniero tenta di prolungare la propria vita trattenendo il fiato o respirando lentamente. Può succedere che gli organi vitali continuino a funzionare anche se il condannato è incosciente; il tempo di sopravvivenza medio è tra gli 8 e i 10 minuti.

Camere a gas naziste

Le camere a gas vennero utilizzate dai nazisti durante l'olocausto perché permettevano di uccidere in maniera veloce un gran numero di persone contemporaneamente (1000-1500 in pochi minuti). Diversi esperimenti furono condotti per trovare il metodo più rapido ed efficace: dopo un'iniziale uso di monossido di carbonio si passò allo Zyklon B. Come per le camere a gas americane, anche in questo caso avveniva liberazione di ioni cianuro, altamente velenosi, che provocavano la morte in brevissimo tempo. Tuttavia non si è data ancora una prova scientifica riguardo al modo in cui si poteva uccidere in poco tempo centinaia di persone.



Squartamento

Lo **squartamento** è una forma di esecuzione della pena di morte consistente nella divisione del corpo del condannato in più parti. Lo squartamento poteva avvenire dopo la morte tramite altro supplizio (spesso l'impiccagione) oppure essere la causa di decesso. In aggiunta spesso il cadavere squartato veniva esposto in uno o più luoghi pubblici come deterrente.

In Inghilterra, da dove si diffuse anche verso altre parti d'Europa, iniziò ad essere utilizzato verso la metà del XIII secolo. Usato per punire i reati ritenuti più gravi, venne eseguito con alcune varianti, a seconda del Paese in cui veniva applicato. Lo squartamento era considerato un castigo particolarmente crudele in quanto, nell'Occidente cristiano fino al XX secolo, si riteneva che il corpo, per risorgere nel Giorno del Giudizio, dovesse essere rimasto integro e preferibilmente sepolto con i piedi verso est.



Fucilazione (in Italia era la forma più comune)

La fucilazione è un tipo di esecuzione capitale effettuata tramite un fucile o una mitragliatrice. Un uomo, o un gruppo di uomini spara addosso al condannato provocandone la morte. La fucilazione è stata introdotta perché considerata un metodo più "umano" della decapitazione. Ultimamente è stata spesso sostituita dall'iniezione letale.

In Italia

La fucilazione era la pena più grave comminata dai Codici Militari Italiani (art. 8-29 Codice Penale Esercito - art. 7-31 Codice Penale Marina) e rappresentava l'unico modo contemplato dalla nostra vecchia legislazione militare per infliggere la pena di morte. Si distingue in fucilazione al petto e fucilazione alla schiena.

La prima era comminata per reati gravissimi ma non disonoranti. Veniva compiuta da un drappello di dodici soldati e di un caporale, scelti per anzianità fra tutte le compagnie presenti alla Sede del Corpo al quale apparteneva il condannato. Per l'esecuzione, l'ufficiale più elevato in grado schierava le truppe e fatte presentare le armi, leggeva la sentenza. Faceva avanzare il condannato, che poteva essere assistito da un ministro del culto e dopo averlo fatto sedere, gli faceva bendare gli occhi. Se il condannato lo chiedeva poteva essere lasciato in piedi e senza benda. Poi il plotone d'esecuzione compiva la sua missione.



Hannes Zingerle, Georg Fischer

La fucilazione alla schiena era infamante e veniva comminata per i reati che denotavano l'estrema ignominia. Prima della fucilazione nella schiena, si compiva la degradazione. Poi si passava all'esecuzione: il condannato veniva fatto sedere, bendato, con le spalle rivolte al plotone di esecuzione.

In caso di diminuzione di pena, la differenza fra le due era notevole: la fucilazione al petto veniva commutata in reclusione militare, quella alla schiena in lavori forzati a vita.

La Costituzione italiana, approvata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. La misura venne attuata con il decreto legislativo 22/48 del 22 gennaio 1948 (*Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte*). La pena di morte rimase nel codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 589/94 del 13 ottobre 1994 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1994 n. 250), che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale.

Casi importanti sulla pena di morte

- **Furman vs. Georgia (1972)**

Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972) was a United States Supreme Court decision that ruled on the requirement for a degree of consistency in the application of the death penalty. The Court consolidated *Jackson v. Georgia* and *Branch v. Texas* with the *Furman* decision, and thus also invalidated the death penalty for rape.

A homeowner of a house came home while William Henry Furman was burglarizing it. While trying to escape, Furman tripped and the weapon he was carrying fired accidentally. One of the homeowners was shot and killed. Furman was tried for murder and was found guilty. He was sentenced to death.

Justice Potter Stewart, as one of the majority, wrote that "These death sentences are cruel and unusual in the same way that being struck by lightning is cruel and unusual. For, of all the people convicted of rapes and murders in 1967 and 1968, many just as reprehensible as these, the petitioners are among a capriciously selected random handful upon whom the sentence of death has in fact been imposed. My concurring Brothers have demonstrated that, if any basis can be discerned for the selection of these few to be sentenced to death, it is the constitutionally impermissible basis of race. See *McLaughlin v. Florida*, 379 U.S. 184 (1964) But racial discrimination has not been proved, and I put it to one side. I simply conclude that the Eighth and Fourteenth Amendments cannot tolerate the infliction of a sentence of death under legal systems that permit this unique penalty to be so wantonly and so freakishly imposed." Two other Justices came to comparable conclusions based on factors



including the quality of legal representation provided. Justices Brennan and Marshall concurred on the grounds that the death penalty was incompatible with the evolving standards of decency of a contemporary society. The dissenting justices held that capital punishment had always been regarded as appropriate under the Anglo-American legal tradition for serious crimes and that the text of the Constitution did not support the invalidation of all United States death penalty laws. In the following four years, 37 states enacted new death penalty laws aimed at overcoming Stewart's objections to the lack of standards to guide the discretion of juries and judges in imposing capital sentences. The new laws were in large part upheld in a series of decisions in 1976, led by *Gregg v. Georgia*.

- **Gregg vs. Georgia (1976)**

Gregg v. Georgia, *Proffitt v. Florida*, *Jurek v. Texas*, *Woodson v. North Carolina*, and *Roberts v. Louisiana*, 428 U.S. 153 (1976), reaffirmed the Supreme Court's commitment to the continued use of the death penalty in the United States. In its 1972 decision in *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1972), the Supreme Court had imposed a de facto moratorium on the death penalty. In response legislatures in many states retooled the procedures used to impose the death penalty to conform to the *Furman* decision. *Gregg* and its companion decisions set forth the two main features these capital sentencing procedures must employ in order to comport with the Eighth Amendment.

The primary defect in American capital sentencing procedures that *Furman* had identified was the arbitrary and capricious nature of the entire system. In *Furman*, Justice Potter Stewart remarked that the death penalty was "cruel and unusual in the same way that being struck by lightning is cruel and unusual." With *Gregg* and its companion cases, the Court set out two broad guidelines that legislatures must follow in order to craft a constitutional capital sentencing scheme. First, the scheme must provide objective criteria to direct and limit the sentencing discretion. The objectiveness of these criteria must in turn be ensured by appellate review of all death sentences. Second, the scheme must allow the sentences (whether judge or jury) to take into account the character and record of an individual defendant. In *Gregg*, *Proffitt*, and *Jurek*, the Court found that the capital sentencing schemes of Georgia, Florida, and Texas, respectively, met these criteria. In *Woodson* and *Roberts*, the Court found that the sentencing schemes of North Carolina and Louisiana did not. *Gregg* and its companion cases mark the beginning of the United State's modern legal conversation about the death penalty. Major subsequent developments include forbidding the death penalty for rape (*Coker v. Georgia*), restricting the death penalty in cases of felony murder

(*Limone v. Florida*), exempting the mentally retarded (*Atkins v. Virginia*) and juvenile murderers (*Roper v. Simmons*) from the death penalty, removing virtually all limitations on the presentation of mitigating evidence (*Lockett v. Ohio*, *Holmes v. South Carolina*), requiring precision in the definition of aggravating factors (*Godfrey v. Georgia*, *Walton v. Arizona*), and requiring the jury to decide whether aggravating factors have been proved beyond a reasonable doubt (*Ring v. Arizona*).

In *Gregg* and the companion cases, the Court's goal was to provide guidance to states in the wake of *Furman*. In *Furman* only one basic idea could command a majority vote of the Justices: capital punishment, as then practiced in the United States, was cruel and unusual punishment because there were no rational standards that determined when it was imposed and when it was not. The question the Court resolved in *Gregg* and the companion cases was not whether the death sentence imposed on each of the individual defendants was cruel, but rather whether the process by which those sentences were imposed was rational and objectively reviewable.

By way of background, all five cases share the same basic procedural history. The named defendant had been convicted of murder and sentenced to death. The respective state supreme court had upheld the death sentence. The defendants then asked the U.S. Supreme Court to review their death sentence, and it agreed to do so.

- **Atkins vs. Virginia (2002)**

Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002), is a case in which the Supreme Court of the United States (in a 6 to 3 decision) ruled that executing the mentally retarded violates the Eighth Amendment's ban on cruel and unusual punishments.

- **Roper vs. Simmons (2005)**

Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005) was a case before the Supreme Court of the United States, which held that it is unconstitutional to impose capital punishment for crimes committed while under the age of 18. The case was decided on March 1, 2005, by a vote of 5-4.

Die Meinung der amerikanischen Bevölkerung

USA: neue Meinungsumfrage zur Todesstrafe veröffentlicht

Seit den 30er Jahren führt das Gallup-Institut regelmäßig Umfragen nach Befürwortung oder Ablehnung der Todesstrafe unter den US-Bürgern durch. Die Befragung von Mai 2004 ergab eine weiterhin hohe Zustimmungsrate (71%) zur Todesstrafe. Wird nach Alternativen gefragt, befürwortet eine steigende Zahl der US Amerikaner lebenslänglich ohne Bewährung. An eine abschreckende Wirkung der Todesstrafe glaubt nur noch eine Minderheit von 35%

"Befürworten Sie die Todesstrafe für eine Person, die wegen Mordes verurteilt ist?"

dafür	dagegen	keine Meinung
71%	26%	3%

Wenn Sie wählen könnten zwischen folgenden beiden Methoden, welche denken Sie ist die bessere Strafe für Mord: die Todesstrafe oder eine lebenslängliche Gefängnisstrafe mit absolut keiner Möglichkeit der Begnadigung?

Todesstrafe	Lebenslänglich	keine Meinung
50%	46%	4%

"Glauben Sie, dass die Todesstrafe im allgemeinen fair oder unfair in diesem Land angewandt wird?"

Fair	Unfair	keine Meinung
55%	39%	6%

"Haben Sie den Eindruck, dass die Todesstrafe abschreckend auf das Begehen von Morden auswirkt, dass sie die Mordrate verringert oder nicht?"

wirkt abschreckend	wirkt nicht abschreckend	keine Meinung
35%	62%	3%

Letteratura

<http://de.wikipedia.org/wiki/Todesstrafe>

<http://www.initiative-gegen-die-todesstrafe.de/juni2004.htm>

<http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-worldday2006-eng>

<http://www.supremecourtus.gov/>

http://it.wikipedia.org/wiki/Pena_di_morte